

NEWSLETTER MARZO 2022
DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

BENI CULTURALI E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ

Con la legge 9 marzo 2022 n. 22, in materia di reati contro il patrimonio culturale, si arricchisce ulteriormente il panorama della responsabilità delle società e degli enti.

TUTELA DEI BENI CULTURALI

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Il medesimo articolo elenca, poi, nei commi successivi, alcune specifiche categorie che possono essere incluse nella definizione e dunque divenire oggetto della tutela penale.

Con la legge in esame viene realizzata una profonda riforma delle norme dedicate alla tutela penale di tali beni, inserendo nel codice penale alcune fattispecie incriminatrici, prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali (artt. 169 e seguenti del D.Lgs. 42/2004, oggi confluiti nel titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli, da 518-bis a 518-undecies). Tali fattispecie divengono anche presupposto per la responsabilità 231.

NUOVI REATI 231

A partire dal 23 marzo 2022, il D.Lgs. 231/2001 prevede due ulteriori articoli: l'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodecies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Nel primo sono richiamati i reati di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie che variano a seconda del reato commesso da cento fino a novecento quote. È, inoltre, possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9

comma 2 del DLgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni, laddove ne ricorrano gli specifici presupposti (cfr. art. 13 del DLgs. 231/2001).

Nell'art. 25-duodevicies sono, invece, richiamati i reati riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

In tali ipotesi la sanzione pecuniaria va da cinquecento a mille quote. Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001 qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-septiesdecies.

MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte società e molti enti saranno dunque chiamati ad un nuovo *assessment* finalizzato alla valutazione dei rischi e al conseguente aggiornamento dei Modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per altre realtà questa potrebbe essere l'ulteriore occasione per valutare l'opportunità dell'adozione di tale Modello.

Lungi, infatti, dall'essere un intervento strettamente settoriale, l'inserimento nel catalogo 231 dei reati connessi ai beni culturali potrà interessare non solo le imprese che operano direttamente nell'ambito del commercio di tali beni, ma anche quelle imprese che svolgono la propria attività **in contesti ambientali di pregio o sotto tutela**, come spesso avviene nel nostro Paese.

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro
del Dipartimento:

<https://www.vptl.it/compliance/>